



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITÀ DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1 del 31 Marzo 2011

Oggetto: Predisposizione del complesso di “Studi, indagini, elaborazioni attinenti all’ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)”. Adozione preliminare.

L’anno duemilaundici, addì trentuno del mese di Marzo 2011 nella sede della Presidenza della Giunta Regionale, a seguito di convocazione del 21.03.2011 prot. n. 2045, si è riunito il Comitato Istituzionale dell’Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, istituito ai sensi dell’art. 6 della L.R. 14 dicembre 2006 n. 19, costituito dai componenti sottoelencati:

			Presenza	Assenza
Ugo Cappellacci	Presidente della Regione Sardegna	Presidente		X
Sebastiano Sannitu	Assessore Regionale dei Lavori Pubblici	Componente	X	
Giorgio Oppi	Assessore Regionale della Difesa dell’Ambiente	Componente	X	
Mariano Contu	Assessore Regionale dell’Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale	Componente		X
Oscar Cherchi	Assessore Regionale dell’Industria	Componente		X
Walter Marongiu	Rappresentante delle Province	Componente	X	
Mariella Scanu	Rappresentante dei Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	
Anton Pietro Stangoni	Rappresentante dei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti	Componente	X	

Su delega del Presidente, di cui alla nota prot. 633 del 31.01.2011, assume la Presidenza l’Assessore Sebastiano Sannitu.

E’ presente il Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Ing. Maurizio Cittadini.



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

IL PRESIDENTE

CONSTATATA la legalità dell'adunanza, ai sensi dell' art. 7 c.2 della L.R.19/2006, dichiara aperta la seduta ed invita il Comitato Istituzionale ad esaminare e ad assumere le proprie decisioni in merito all'O.d.G. di cui all'oggetto.

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTO lo Statuto Speciale per la Sardegna e le relative norme di attuazione;

VISTA la Legge Regionale 7.1.1977, n.1 recante "Norme sull'organizzazione amministrativa della Regione Sarda e sulle competenze della Giunta, della Presidenza e degli Assessorati Regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 13.11.1998, n.31 recante "Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Sardegna n. 67 del 10.7.2006 con il quale è stato approvato il Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.);

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" e ss.mm.ii., con particolare riferimento alla parte terza relativa a "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

VISTA la L.R. 6 dicembre 2006 n. 19, recante "Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idrografici";

VISTA la Direttiva 2007/60/ce del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni;

VISTO il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni.

VISTA la deliberazione n. 44/22 assunta dalla Giunta Regionale in data 30.12.2002 con la quale erano state individuate, tra l'altro, le risorse finanziarie destinate al "Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)" per un importo pari a € 851.000,00 comprensivo di ogni onere esclusa l'I.V.A.

VISTA la determinazione n. 1922 del 30.12.2005 del Direttore del Servizio Difesa del Suolo dell'Assessorato dei Lavori Pubblici con la quale, tra l'altro, sono state impegnate le risorse pari ad € 1.093.314,87 I.V.A. inclusa, di cui € 719.009,90 per far fronte agli oneri per il "Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali", € 143.801,98 per l'I.V.A. ed € 158.502,99



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

quali somme a disposizione per imprevisti;

- VISTO** la determinazione n. 1920 del 30.12.2005 con la quale il Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti ha definitivamente aggiudicato la licitazione privata relativa alla "Predisposizione di Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato *Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)*" al costituendo Raggruppamento Temporaneo di Imprese fra il Consorzio INTECNO – DHI (Mandataria) di Torino (TO), la società Hydrodata s.p.a. (Mandante) di Torino (TO) e la società ART Ambiente Risorse e Territorio s.r.l. (Mandante) di Parma (PR), per l'importo netto offerto a corpo di euro 719.009,90 comprensivo di ogni onere I.V.A. esclusa;
- VISTO** il contratto Rep. n. 3456 del 13.04.2006 stipulato tra l'Assessorato dei LL.PP. - Servizio Albi Regionali e Contratti e il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito da "Consorzio Intecno – DHI (mandataria e ora denominata Consorzio DHI Italia) di Torino, Hydrodata s.p.a. (mandante) e ART Ambiente Risorse Territorio s.r.l." dell'importo a corpo pari a € 719.009,90 comprensivo di ogni altro onere, I.V.A. esclusa, approvato con Determinazione n. 362 del 21.04.2006 del Direttore del Servizio Albi Regionali e Contratti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;
- VISTO** l'avviso per l'affidamento della Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica relativo alla definizione del complesso di studi, indagini elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata necessari alla redazione dello Studio denominato "*Progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)*", pubblicato nelle forme di Legge, con cui sono stati invitati i Professionisti abilitati all'esercizio della professione, iscritti all'Ordine competente, Ingegneri e Geologi, il cui compenso è determinato in € 36.000,00 cadauno comprensivo delle spese, dei contributi professionali, di ogni altro onere e di I.V.A.;
- VISTA** la determinazione del Direttore del Servizio Contenzioso e Consulenze Giuridiche Studi e Proposte dell'Assessorato dei LL.PP. n. 653 del 13.06.2005, con la quale l'incarico di Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica succitato è stato aggiudicato all'Ing. Marco Mancini ed al geol. Giovanni Tilocca;
- VISTA** la convenzione n. 11 del 20.04.2006 stipulata tra l'Assessorato dei LL.PP. – Servizio Contenzioso e Consulenze Giuridiche Studi e Proposte ed i professionisti Ing. Marco Mancini ed il geol. Giovanni Tilocca;
- VISTO** l'atto di sottomissione Rep.n. 3542 del 14.05.2008 stipulato tra l'Assessorato dei LL.PP. e il citato R.T.I., inerente la variazione del reticolo idrografico principale, dell'importo complessivo netto di € 718.998,32 comprensivo di ogni altro onere, I.V.A. esclusa, approvato con Determinazione n.25288/1820 del 30.05.2008 del Direttore del Servizio Albi



Regionali e Contratti dell'Assessorato dei Lavori Pubblici;

VISTO che è stato predisposto l'elaborato denominato "*Linee Guida per la redazione del progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – Integrazioni Metodologiche*", redatto dalla Direzione di Progetto e consulenza scientifica, come richiesto dalla succitata convenzione n. 11 del 20.04.2006 (Allegato B);

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 4 del 21.12.2007, con la quale è stata adottata in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. n. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I. relativamente ai sub-bacini nn. 5 e 6 così come definita nello studio redatto dal C.I.N.S.A. dell'Università degli studi di Cagliari – "*Approfondimento e Studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada Cedrino e Sud Orientale. Piano di Coordinamento degli interventi necessari nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004*", escludendo dall'adozione tutti i dati descrittivi, cartografici e le elaborazioni riguardanti i corsi d'acqua del rio Posada per il Sub Bacino 5, dei rii Foddeddu, Pramaera e Girasole per il Sub Bacino 6, in considerazione del fatto che era in fase di redazione il P.S.F.F. e dal confronto con lo studio del C.I.N.S.A. era emersa la necessità di ulteriori approfondimenti sui corsi d'acqua sopra citati;

VISTA la Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 6 del 13.10.2009, con la quale è stata adottata in via preliminare, ai sensi dell'art. 31 della L.R. 19/2006, la proposta di variante al P.A.I. relativamente ai sub bacini nn. 5 e 6, così come definita dallo studio redatto dal Centro Interdipartimentale di Ingegneria e Scienze Ambientali – C.I.N.S.A. dell'Università degli Studi di Cagliari "*Approfondimento e studio di dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico nei sub-bacini Posada-Cedrino e Sud-Orientale. Piano di coordinamento degli interventi necessari al riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali*" – parte idraulica, escludendo quanto già approvato in territorio comunale di Lanusei e quanto già adottato in territorio comunale di Villagrande Strisaili;

CONSIDERATE tutte le Deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di adozione ed approvazione delle varianti al P.A.I. proposte dagli EE.LL.;

VISTA in particolare la Deliberazione del Comitato Istituzionale n. 1 del 22.09.2010, unitamente alla relativa Deliberazione integrativa n. 10 del 02.02.2011 di pari oggetto:

- 1) "*Adozione Studio analisi dell'assetto fisico del Rio San Girolamo-Masoni Ollastu a seguito dell'evento di piena del 22 ottobre 2008. Rivisitazione e integrazione dello studio denominato Piano Stralcio delle Fasce Fluviali, per la verifica delle delimitazioni delle fasce fluviali e per l'individuazione delle prime necessarie azioni (opere, vincoli e direttive), per il conseguimento di un assetto del corso d'acqua compatibile con la*



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

sicurezza idraulica del territorio e la salvaguardia delle componenti naturali e ambientali. (Ordinanza n. 9 del 30.12.2008 del Commissario Delegato per l'emergenza alluvione in Sardegna del 22 ottobre 2008)";

- 2) *"Proposta di variante al Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.). Riu San Girolamo in Comune di Capoterra. Studio di maggior dettaglio sui livelli di pericolosità e rischio idraulico ai fini dell'applicazione dell'art. 37 comma 3 delle norme di attuazione del P.A.I. - Adozione preliminare";*

CONSIDERATE tutte le Deliberazione del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino di adozione degli studi del territorio definiti dagli EE.LL.. ai sensi dell'art. 8 c. 2 delle N.A. del P.A.I.;

CONSIDERATO che nell'ambito del P.S.F.F., oltre alla modellazione idrologica-idraulica è stato adottato anche il criterio geomorfologico al fine di mappare le aree a pericolosità idraulica, così come previsto dalle Linee Guida per la redazione del progetto di Piano Stralcio per le Fasce Fluviali e che su tali aree è necessario applicare, quali Norme di Salvaguardia, i vincoli di cui agli artt. 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11 ed artt. 23, 24, 30 delle N.A. del P.A.I., assegnando alle medesime la classe di pericolosità (Hi1), fino all'approvazione finale dello studio medesimo;

CONSIDERATO inoltre che, nell'ambito del P.S.F.F. sono state mappate aree inondabili con tempo di ritorno pari a due anni e che su tali aree è necessario applicare, quali Norme di Salvaguardia, i vincoli di cui agli artt. 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11 ed artt. 23, 24, 27 delle N.A. del P.A.I., assegnando alle medesime la classe di pericolosità (Hi4), fino all'approvazione finale dello studio medesimo;

RITENUTO che, per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, non indagati dal P.A.I. (approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006), è necessario adottare le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F. e le corrispondenti misure di salvaguardia previste dalle vigenti N.A. del P.A.I. agli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.;

RITENUTO che, per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, studiati dal P.A.I. (approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006) e successivamente dal P.S.F.F., è necessario adottare, in aggiunta alle aree già perimetrate dal P.A.I., le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F. e le corrispondenti misure di salvaguardia previste dalle vigenti N.A. del P.A.I. agli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica perimetrate dal vigente P.A.I. e dal P.S.F.F., e relative a portate con



tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, si dovrà fare riferimento cautelativamente all'area a maggiore pericolosità idraulica ed alle relative prescrizioni imposte dalle Norme di Attuazione del P.A.I.. Nei corsi d'acqua studiati dal vigente P.A.I. e dal P.S.F.F. per portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, le aree a pericolosità idraulica perimetrate dal vigente P.A.I. rimarranno in vigore fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica relative a portate con tempi di ritorno 50, 100, 200 e 500 anni, perimetrate dal vigente P.A.I., ed aree a pericolosità idraulica perimetrate dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico, le aree a pericolosità idraulica perimetrate dal vigente P.A.I. rimarranno in vigore anche dopo l'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

CONSIDERATO che, per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, non studiati dal P.S.F.F. e studiati dal P.A.I. (approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006), in sede di adozione preliminare del P.S.F.F., da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, vengono confermate le aree pericolose già perimetrate dal vigente P.A.I., e le stesse saranno confermate in sede di approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

RITENUTO che, per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, studiati dalla variante al P.A.I. C.I.N.S.A. parte idraulica – bacini nn. 5 e 6 e successivamente dal P.S.F.F., è necessario confermare le aree a pericolosità idraulica perimetrate nell'ambito della variante C.I.N.S.A. – bacini nn. 5 e 6 (già adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella seduta del 13.10.2009 con la succitata Deliberazione n. 6), relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni e comprensive delle osservazioni accolte in sede di apposita conferenza programmatica tenutasi in data 22.07.2011.

Per le aree a pericolosità idraulica perimetrate dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico e per le portate con tempo di ritorno pari a 500 anni (Hi_1), che non sono state evidenziate nell'ambito della variante al P.A.I. del C.I.N.S.A. – bacini nn. 5 e 6, vengono imposte le misure di salvaguardia di cui ai vincoli previsti dalle vigenti N.A. del P.A.I. negli artt. 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11 ed artt. 23, 24, 30, assegnando alle medesime la classe di pericolosità (Hi_1), fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.;

RITENUTO che, per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi studiati dal P.S.F.F. e non studiati dalla variante C.I.N.S.A. – bacini nn. 5 e 6, è necessario adottare le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F., ed a tali aree vengono imposte le



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

misure di salvaguardia di cui ai vincoli previsti dalle vigenti N.A. del P.A.I. negli articoli n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.;

RITENUTO inoltre che, in sede di adozione preliminare del P.S.F.F., è necessario confermare le aree a pericolosità idraulica perimetrate nell'ambito della variante al P.A.I. relativa al Rio San Girolamo (già adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella seduta del 22.09.2010 con Deliberazione n. 1), relative alle portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni e comprensive delle eventuali osservazioni che verranno accolte a seguito della relativa conferenza programmatica.

CONSIDERATO che, per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi indagati dal P.S.F.F. e oggetto di varianti al P.A.I. vigente già approvate o in fase di adozione ai sensi dell'art. 37 delle N.A. del P.A.I., è necessario adottare, in aggiunta alle aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle stesse varianti al P.A.I., anche le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F., ed a tali aree vengono imposte le misure di salvaguardia di cui ai vincoli previsti dalle vigenti N.A. del P.A.I. negli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle varianti al P.A.I. e dal P.S.F.F., e relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, si dovrà fare riferimento, cautelativamente, all'area a maggiore pericolosità idraulica. Le aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle varianti al P.A.I. e dallo studio P.S.F.F., al fine di definire la perimetrazione definitiva delle aree a pericolosità idraulica, saranno oggetto di verifica in sede di conferenza programmatica del P.S.F.F., e rimarranno in vigore fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica relative a portate con tempi di ritorno 50, 100, 200 e 500 anni, perimetrate dalla variante al P.A.I., ed aree a pericolosità idraulica perimetrate dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico, le aree a pericolosità idraulica perimetrate dalla variante al P.A.I. rimarranno in vigore anche dopo l'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

CONSIDERATO che, per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi indagati dal P.S.F.F. e oggetto di studio ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. già adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, in sede di adozione preliminare del P.S.F.F., da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, vengono adottate, in aggiunta alle aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I., anche le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F. ed a tali aree vengono



imposti i vincoli previsti dalle N.A. del P.A.I. negli articoli n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica perimetrata dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I. e dal P.S.F.F., e relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, si dovrà fare riferimento all'area a maggiore pericolosità idraulica. Le aree a pericolosità idraulica perimetrata dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I. e dallo studio P.S.F.F., al fine di definire la perimetrazione definitiva delle aree a pericolosità idraulica, saranno oggetto di verifica in sede di conferenza programmatica del P.S.F.F., e rimarranno in vigore fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica relative a portate con tempi di ritorno 50, 100, 200 e 500 anni, perimetrata dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I., ed aree a pericolosità idraulica perimetrata dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico, le aree a pericolosità idraulica perimetrata dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I. rimarranno in vigore anche dopo all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

RITENUTO che per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi non indagati dal P.S.F.F. e studiati nell'ambito degli studi di cui all'art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I. già adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, è necessario confermare le aree pericolose già perimetrata dagli studi di cui all'art. 8 comma 2 medesimi, e le stesse saranno confermate in sede di approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

RITENUTO necessario, in considerazione dell'estensione dei territori interessati dallo studio di che trattasi e dell'esigenza di ampliare la partecipazione al processo di condivisione dello studio medesimo, precisare la procedura per l'adozione e l'approvazione finale dello studio in oggetto, secondo quanto previsto dalla normativa in vigore (L.R. 19/2006) e che la stessa possa essere quindi schematizzata nel modo seguente:

- a) adozione preliminare da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dello stralcio funzionale del Piano di Bacino distrettuale denominato "*Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)*". Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della adozione preliminare, entrano in vigore su tutti i territori perimetrati a pericolosità idraulica le norme di salvaguardia di cui agli artt. nn. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30 delle N.A. del P.A.I., fino alla data di approvazione finale dello studio medesimo;
- b) pubblicazione sul B.U.R.A.S. della Regione dell'avviso di adozione preliminare dello



studio, con l'indicazione del deposito degli atti presso gli Uffici regionali della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (Autorità idraulica competente territorialmente), con l'indicazione della modalità di accesso e di consultazione degli atti medesimi;

- c) pubblicazione in formato digitale dello studio (file formato PDF di cui all'allegato A), adottato preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, in apposito sito web dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, che potrà essere consultato dagli Assessorati regionali, dalle Province e dai Comuni interessati;
- d) deposito e pubblicazione della copia cartacea dello studio adottato preliminarmente per 60 giorni presso gli Uffici regionali della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, periodo durante il quale le Autonomie Locali e tutti i soggetti interessati, possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale;
- e) decorsi 60 giorni di pubblicazione e deposito, il Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino indice le conferenze programmatiche articolate per Province, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22 agosto 1990 n. 40, con la partecipazione delle Autonomie Locali, delle organizzazioni e associazioni economiche e sociali interessate, unitamente alla Regione rappresentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nonché Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, della Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F. e dell'A.T.I. affidataria della redazione dello studio in argomento;
- f) la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, tramite la Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F., di cui acquisisce apposito parere in merito alle osservazioni accoglibili, trasmette all'R.T.I., che ha predisposto gli elaborati costituenti lo studio, gli esiti della propria istruttoria in merito, unitamente a tutti i pareri ed alle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione dello studio medesimo;
- g) rielaborazione dello studio sulla base del parere dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e dei pareri e delle osservazioni pervenuti;
- h) istruttoria e parere finale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sentita la Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F.;
- i) comunicazione a tutti i soggetti interessati circa le controdeduzioni effettuate sulle osservazioni e sui pareri espressi durante il periodo di pubblicazione dello studio;
- l) adozione della proposta definitiva dello studio, entro sessanta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, da parte del Comitato Istituzionale;
- m) trasmissione al Consiglio Regionale per l'approvazione finale dello studio, che deve



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

avvenire entro i successivi 90 giorni, previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - Enti Locali) del parere del Consiglio delle autonomie locali.

- CONSIDERATO** che il Raggruppamento Temporaneo di Imprese (R.T.I.) costituito da "Consorzio Intecno – DHI (mandataria e ora denominata Consorzio DHI Italia) di Torino, Hydrodata s.p.a. (mandante) e ART Ambiente Risorse Territorio s.r.l.", ha completato la consegna definitiva degli elaborati dello studio in argomento, trasmessi con nota prot. FR/cc/120 del 26.04.2010 unitamente al relativo elenco elaborati (Allegato A) e che pertanto occorre procedere alla sua adozione preliminare, secondo la procedura sopra citata;
- VISTE** le relazioni di validazione parziale e la relazione di validazione finale di prima fase, predisposte dalla Direzione di Progetto e previste dalla convenzione n. 11 del 20.04.2006 stipulata tra l'Assessorato dei LL.PP. – Servizio Contenzioso e Consulenze Giuridiche Studi e Proposte ed i professionisti Ing. Marco Mancini ed il Geol. Giovanni Tilocca;
- VISTA** la Deliberazione n. 37/1 del 2 luglio 2008 della Giunta Regionale concernente "Assetto organizzativo e dotazione organiche dell'Agenzia regionale del distretto idrografico – L.R. n. 19/2006" ed il relativo decreto del Presidente della Regione del 4 settembre 2008 n.102 con cui sono individuate, tra l'altro, le competenze in capo all'Agenzia tra le quali rientrano la gestione del P.A.I.;
- VISTO** il Decreto dell'Assessorato della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio del 12 febbraio 2009 n.16/951 concernente le "Variazioni di bilancio in attuazione al Decreto del Presidente della Regione n. 102 del 4 dicembre 2008 n.102 concernente L.R. n. 19 /2006" con il quale sono stati attribuiti all'Agenzia i capitoli di bilancio, con contestuale trasferimento delle somme sia in conto competenza che in conto residui, con particolare riferimento al capitolo SC04.0375 – U.P.B. S04.03.004 relativo alle risorse occorrenti per le spettanze dovute agli obblighi contrattuali definiti per le attività di elaborazione e redazione del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali;
- VISTA** la nota a firma congiunta della Direzione Generale dell'Assessorato dei Lavori Pubblici e della Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico, prot. n. 1082 del 07.05.2009, con la quale sono stati trasferiti alla Direzione Generale dell'Agenzia del Distretto Idrografico – Servizio Difesa del Suolo, Assetto Idrogeologico e Gestione delle Alluvioni - i procedimenti di competenza dell'Agenzia tra i quali rientra la gestione del contratto in argomento;
- VISTO** il Decreto Legislativo 23 febbraio 2010, n. 49, di attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvione, con particolare riferimento



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

alle incombenze, di cui l'adozione del P.S.F.F. è il primo adempimento necessario, poste in capo alle Autorità di Bacino Distrettuali dagli artt. 6 e 7, che fissano scadenze temporali rispettivamente per le annualità 2013 e 2015;

VISTA la relazione di accompagnamento alla presente deliberazione, a cura del Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni della Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna;

RITENUTO pertanto, ai sensi degli artt. 8 c. 3 e 9 c. 2 della L.R. n. 19 del 6.12.2006, di adottare in via preliminare lo stralcio funzionale del Piano di Bacino distrettuale denominato "*Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)*", così come definito negli elaborati elencati nell'allegato A alla presente deliberazione.

DELIBERA

ART. 1 Di adottare la procedura per l'adozione e per l'approvazione finale dello studio in oggetto, secondo quanto previsto dal seguente schema:

- a) adozione preliminare da parte del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dello stralcio funzionale del Piano di Bacino distrettuale denominato "*Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)*". Dalla data di pubblicazione sul B.U.R.A.S. della adozione preliminare, entrano in vigore su tutti i territori perimetrati a pericolosità idraulica le norme di salvaguardia di cui agli artt. nn. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30 delle Norme di Attuazione del P.A.I., fino alla data di approvazione finale dello studio medesimo;
- b) pubblicazione sul B.U.R.A.S. della Regione dell'avviso di adozione preliminare dello studio, con l'indicazione del deposito degli atti presso gli Uffici regionali della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna (Autorità idraulica competente territorialmente), con l'indicazione della modalità di accesso e di consultazione degli atti medesimi;
- c) pubblicazione in formato digitale dello studio (file formato PDF di cui all'allegato A), adottato preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, in apposito sito web dell'Autorità di Bacino regionale della Sardegna, che potrà essere consultato dagli Assessorati regionali, dalle Province e dai Comuni interessati;



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

- d) deposito e pubblicazione della copia cartacea dello studio adottato preliminarmente per 60 giorni presso gli Uffici regionali della Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, periodo durante il quale le Autonomie Locali e tutti i soggetti interessati, possono presentare osservazioni al Comitato istituzionale;
- e) decorsi 60 giorni di pubblicazione e deposito, il Presidente del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino indice le conferenze programmatiche articolate per Province, ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 22 agosto 1990 n. 40, con la partecipazione delle Autonomie Locali, delle organizzazioni e associazioni economiche e sociali interessate, unitamente alla Regione rappresentata dal Direttore Generale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, nonché Segretario Generale dell'Autorità di Bacino Regionale della Sardegna, della Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F. e dell'A.T.I. affidataria della redazione dello studio in argomento;
- f) la Direzione Generale Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna, tramite la Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F., di cui acquisisce apposito parere in merito alle osservazioni accoglibili, trasmette all'R.T.I., che ha predisposto gli elaborati costituenti lo studio, gli esiti della propria istruttoria in merito, unitamente a tutti i pareri ed alle osservazioni pervenute nel periodo di pubblicazione dello studio medesimo;
- g) rielaborazione dello studio sulla base del parere dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna e dei pareri e delle osservazioni pervenuti;
- h) istruttoria e parere finale dell'Agenzia Regionale del Distretto Idrografico della Sardegna sentita la Direzione di Progetto e Consulenza Scientifica del P.S.F.F.;
- i) comunicazione a tutti i soggetti interessati circa le controdeduzioni effettuate sulle osservazioni e sui pareri espressi durante il periodo di pubblicazione dello studio;
- l) adozione della proposta definitiva dello studio, entro sessanta giorni decorrenti dall'ultima istruttoria pubblica, da parte del Comitato Istituzionale;
- m) trasmissione al Consiglio Regionale per l'approvazione finale dello studio, che deve avvenire entro i successivi 90 giorni, previa acquisizione, ai sensi dell'articolo 9 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 1 (Istituzione del Consiglio delle autonomie locali e della Conferenza permanente Regione - Enti Locali) del parere del Consiglio delle autonomie locali.

ART. 2 Di adottare l'elaborato denominato "*Linee Guida per la redazione del progetto di Piano Stralcio delle Fasce Fluviali – Integrazioni Metodologiche*", redatto dalla Direzione di Progetto e consulenza scientifica, definito dalla medesima Direzione di Progetto ai sensi della succitata convenzione n. 11 del 20.04.2006. (Allegato B).



ART.3 Di adottare in via preliminare, ai sensi degli artt. 8 c. 3 e 9 c. 2 della L.R. n. 19 del 6.12.2006, lo stralcio funzionale del Piano di Bacino distrettuale denominato: "Studi, indagini, elaborazioni attinenti all'ingegneria integrata, necessari alla redazione dello Studio denominato Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)", così come definito dagli elaborati in formato cartaceo e digitale elencati nell'allegato A alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale, con le seguenti precisazioni:

- 1) nel caso di eventuali differenze tra l'elaborato cartaceo e l'elaborato digitale, sarà ritenuto valido l'elaborato cartaceo;
- 2) nell'ambito del P.S.F.F., oltre alla modellazione idrologica-idraulica è stato adottato anche il criterio geomorfologico al fine di mappare le aree a pericolosità idraulica, così come previsto dalle Linee Guida per la redazione del progetto di Piano Stralcio per le Fasce Fluviali e pertanto su tali aree si applicano, quali Norme di Salvaguardia, i vincoli di cui agli artt. 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11 ed artt. 23, 24, 30 delle N.A. del P.A.I., assegnando alle medesime la classe di pericolosità (Hi1), fino all'approvazione finale dello studio medesimo;
- 3) nell'ambito del P.S.F.F. sono state mappate aree inondabili con tempo di ritorno pari a due anni e pertanto su tali aree si applicano, quali Norme di Salvaguardia, i vincoli di cui agli artt. 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11 ed artt. 23, 24, 27 delle N.A. del P.A.I., assegnando alle medesime la classe di pericolosità (Hi4), fino all'approvazione finale dello studio medesimo;
- 4) per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, non indagati dal P.A.I. (approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006), sono adottate le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F. e le corrispondenti misure di salvaguardia previste dalle vigenti N.A. del P.A.I. agli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.;
- 5) per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, studiati dal P.A.I. (approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006) e successivamente dal P.S.F.F., sono adottate, in aggiunta alle aree già perimetrate dal P.A.I., le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F. e le corrispondenti misure di salvaguardia previste dalle vigenti N.A. del P.A.I. agli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica perimetrate dal vigente P.A.I. e dal P.S.F.F., e relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, si dovrà fare riferimento cautelativamente all'area a maggiore pericolosità idraulica ed alle relative prescrizioni imposte dalle Norme di Attuazione del P.A.I.. Nei corsi d'acqua studiati dal vigente P.A.I. e dal P.S.F.F. per portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni,



le aree a pericolosità idraulica perimetrata dal vigente P.A.I. rimarranno in vigore fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica relative a portate con tempi di ritorno 50, 100, 200 e 500 anni, perimetrata dal vigente P.A.I., ed aree a pericolosità idraulica perimetrata dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico, le aree a pericolosità idraulica perimetrata dal vigente P.A.I. rimarranno in vigore anche dopo l'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

- 6)** per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, non studiati dal P.S.F.F. e studiati dal P.A.I. (approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 67 del 10.07.2006, pubblicato nel B.U.R.A.S. n. 25 del 29.07.2006) sono confermate le aree pericolose già perimetrata dal vigente P.A.I., e le stesse saranno confermate in sede di approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.
- 7)** per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi, studiati dalla variante al P.A.I. C.I.N.S.A. parte idraulica – bacini nn. 5 e 6 e successivamente dal P.S.F.F., sono confermate le aree a pericolosità idraulica perimetrata nell'ambito della variante C.I.N.S.A. – bacini nn. 5 e 6 (già adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella seduta del 13.10.2009 con la succitata Deliberazione n. 6), relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni e comprensive delle osservazioni accolte in sede di apposita conferenza programmatica tenutasi in data 22.07.2010. Per le aree a pericolosità idraulica perimetrata dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico e per le portate con tempo di ritorno di 500 anni (Hi_1), che non sono state evidenziate nell'ambito della variante al P.A.I. del C.I.N.S.A. – bacini nn. 5 e 6, sono imposte le misure di salvaguardia di cui ai vincoli previsti dalle vigenti N.A. del P.A.I. negli artt. 4, 8 cc. 8, 9, 10, 11 ed artt. 23, 24, 30, assegnando alle medesime la classe di pericolosità (Hi_1), fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.;
- 8)** per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi studiati dal P.S.F.F. e non studiati dalla variante C.I.N.S.A. – bacini nn. 5 e 6, sono adottate le aree a pericolosità idraulica perimetrata dallo studio P.S.F.F., ed a tali aree vengono imposte le misure di salvaguardia di cui ai vincoli previsti dalle vigenti N.A. del P.A.I. negli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.;
- 9)** si confermano le aree a pericolosità idraulica perimetrata nell'ambito della variante al P.A.I. relativa al Rio San Girolamo (già adottata preliminarmente dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino nella seduta del 22.09.2010 con Deliberazione n. 1), relative alle



portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni e comprensive delle eventuali osservazioni che verranno accolte a seguito della relativa conferenza programmatica.

- 10)** per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi indagati dal P.S.F.F. e oggetto di varianti al P.A.I. vigente già approvate o in fase di adozione ai sensi dell'art. 37 delle N.A. del P.A.I., si adottano, in aggiunta alle aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle stesse varianti al P.A.I., anche le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F., ed a tali aree vengono imposte le misure di salvaguardia di cui ai vincoli previsti dalle vigenti N.A. del P.A.I. negli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30, fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F.. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle varianti al P.A.I. e dal P.S.F.F., e relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, si farà riferimento, cautelativamente, all'area a maggiore pericolosità idraulica. Le aree a pericolosità idraulica perimetrate dalle varianti al P.A.I. e dallo studio P.S.F.F., al fine di definire la perimetrazione definitiva delle aree a pericolosità idraulica, saranno oggetto di verifica in sede di conferenza programmatica del P.S.F.F., e rimarranno in vigore fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica relative a portate con tempi di ritorno 50, 100, 200 e 500 anni, perimetrate dalla variante al P.A.I., ed aree a pericolosità idraulica perimetrate dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico, le aree a pericolosità idraulica perimetrate dalla variante al P.A.I. rimarranno in vigore anche dopo all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.
- 11)** per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi indagati dal P.S.F.F. e oggetto di studio ai sensi dell'art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. già adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, sono adottate, in aggiunta alle aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I., anche le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio P.S.F.F. ed a tali aree vengono imposti i vincoli previsti dalle N.A. del P.A.I. negli artt. n. 4, n. 8 (commi 8, 9, 10 e 11), nn. 23, 24, 27, 28, 29 e n. 30. Nei casi di sovrapposizione tra aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. e dal P.S.F.F., e relative a portate con tempi di ritorno di 50, 100, 200 e 500 anni, si farà riferimento all'area a maggiore pericolosità idraulica. Le aree a pericolosità idraulica perimetrate dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A. del P.A.I. e dallo studio P.S.F.F., al fine di definire la perimetrazione definitiva delle aree a pericolosità idraulica, saranno oggetto di verifica in sede di conferenza programmatica del P.S.F.F., e rimarranno in vigore fino all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006. Nei casi di sovrapposizione tra aree a



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

AUTORITA' DI BACINO REGIONALE

COMITATO ISTITUZIONALE

DELIBERAZIONE N. 1

DEL 31.03.2011

pericolosità idraulica relative a portate con tempi di ritorno 50, 100, 200 e 500 anni, perimetrata dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I., ed aree a pericolosità idraulica perimetrata dal P.S.F.F. con il solo criterio geomorfologico, le aree a pericolosità idraulica perimetrata dallo studio art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I. rimarranno in vigore anche dopo all'approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

- 12)** per i fiumi, torrenti e corsi d'acqua o tratti degli stessi non indagati dal P.S.F.F. e studiati nell'ambito degli studi di cui all'art. 8 comma 2 delle N.A del P.A.I. già adottati dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino, si confermano le aree pericolose già perimetrata dagli studi di cui all'art. 8 comma 2 medesimi, e le stesse saranno confermate in sede di approvazione finale dello studio P.S.F.F. da parte del Consiglio Regionale, prevista dall'art.9 della L.R. 19/2006.

Copia completa in formato cartaceo e digitale degli elaborati costituenti lo studio denominato "*Progetto di Piano Stralcio Delle Fasce Fluviali (P.S.F.F.)*", sono depositati presso la Presidenza – Direzione Generale Agenzia del Distretto Idrografico della Sardegna, Servizio difesa del suolo, assetto idrogeologico e gestione del rischio alluvioni.

La presente deliberazione sarà, inoltre, pubblicata per estratto nel B.U.R.A.S.

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Segretario Generale

Ing. Maurizio Cittadini

Per il Presidente del Comitato Istituzionale

Sebastiano Sannitu